



ART.72, 1° Comma Reg.to DPR 902/86

AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI LAZIALI

Deliberazione della Commissione Amministratrice

La Commissione Amministratrice composta da:

De Felice	Tullio	Presidente
Costi	Silvano	Commissario effettivo
Da Simoni	Franco	" "
Falfigli	Umberto	" "
Filisio	Lamberto	" "
Leone	Roberto	" "
Sciarra	Enrico	" "
Bellomo	Adalberto	Commissario supplente
Rosi	Giancarlo	" "

nella seduta, del giorno

23 LUG. 1990

con la presenza del Direttore e con l'assistenza del sottoscritto Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 790

OGGETTO: Accordo Integrativo Aziendale 30.5.1990 ed Ipotesi di Accordo Integrativo 17.5.1990.

premesse

- che in data 31.12.1989 sono scaduti i Contratti integrativi Aziendali A.CO.TRA.L. ATAC e C.T.L.;
- che le OO.SS. FILT=CGIL/FIT=CISL/UILTRASPORTI hanno presentato una piattaforma rivendicativa comune, finalizzata anche al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi e delle condizioni ambientali;
- che il Contratto Nazionale 27.2.1987 prevede che i costi relativi alla contrattazione aziendale devono essere coperti dalle economie derivanti da recuperi di produttività in attuazione dei progetti aziendali attraverso periodiche verifiche che comunque coincidono con la formazione del bilancio;
- che in sede istituzionale (Comune di Roma e Regione Lazio) si è convenuto in data 2.4.1990, che le Aziende A.CO.TRA.L. e ATAC avrebbero verificato le possibilità progettuali interne a ciascuna Azienda per recuperi economici utili a coprire il costo del Contratto Integrativo 1990 = 1992;

790

23 LUG. 1990

Segue deliberazione N. del foglio n. = 2

OGGETTO: Accordo Integrativo Aziendale 30.5.1990 ed Ipotesi di Accordo Integrativo 17.5.1990.

- che per quanto di competenza, la Commissione Amministratrice dell'A.CO.TRA.L. ha valutato complessivamente gli aspetti contrattuali, formulando una serie di indicazioni;
- che tali indicazioni, discusse con le OO.SS. di categoria, hanno trovato la loro enunciazione nel documento sottoscritto con le medesime in data 3.4.1990, allegato alla presente deliberazione;
- che i valori economici degli ulteriori recuperi derivanti dal precedente Contratto Integrativo, aggiuntivi a quelli consolidati al 31.12.1989, i cui effetti continuano a prodursi nel tempo, sono quantificabili, in linea di massima, in £ 50 miliardi nel triennio, assumendo a riferimento i dati consuntivi relativi all'anno 1989;
- che i predetti recuperi si sommano a quelli che scaturiscono dai nuovi progetti enunciati, valutati nel triennio in £ 30 miliardi;
- che nelle more della definizione del Contratto Integrativo è stato sottoscritto con le OO.SS. di categoria, in sede istituzionale, il Verbale di Intesa 5.4.1990 nel quale si è convenuto di erogare al personale, in due rate, l'anticipazione di una somma pro-capite sui futuri miglioramenti economici discendenti dal rinnovo del Contratto Integrativo;
- che il suddetto Verbale di Intesa è stato approvato dalla Commissione Amministratrice con deliberazione n° 560 del 23.5.1990;
- che sulla base della predetta deliberazione è stata corrisposta al personale in servizio la prima rata dell'anticipazione prevista nel Verbale di Intesa 5.4.1990;
- che, in data 17.5.1990, le parti hanno siglato l'Ipotesi di Accordo Integrativo, allegato alla presente deliberazione, unitamente al Comune di Roma che ha anch'esso sottoscritto detta Ipotesi, nella quale è chiaramente esposta la necessità che gli Enti preposti predispongano uno specifico intervento finalizzato alla copertura del costo dell'intero Contratto e cioè £ 136 miliardi;
- che successivamente sono state riprese le trattative in sede aziendale al fine di perfezionare l'Ipotesi di Accordo Integrativo sui progetti già concordati in linea di massima e di definire puntualmente le richieste normative ed economiche presentate dalle OO.SS. di categoria;
- che il costo della piattaforma per il rinnovo dell'Accordo Integrativo, presentata dalle predette OO.SS., è stato valutato in £ 136 miliardi nel triennio 1.1.1990 = 31.12.1992 ed in particolare:

a) anno 1990	£ 29.144.000.000
b) anno 1991	" 47.386.000.000
c) anno 1992	" 59.470.000.000

Segue deliberazione N. del foglio n.
 OGGETTO: Accordo Integrativo Aziendale 30.5.1990 ed Ipotesi di Accordo Integrativo 17.5.1990.

- che in data 30 maggio 1990 è stato definito e sottoscritto l'Accordo Integrativo Aziendale allegato alla presente deliberazione che costituisce l'esplicazione e l'applicazione in sede operativa di quanto già sottoscritto in sede politico-istituzionale con l'Ipotesi di Accordo Integrativo 17.5.1990 succitato, il cui contenuto, peraltro, è stato espressamente confermato nello stesso Accordo Integrativo 30.5.1990;

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE,

visto

- gli artt. 6 e 16 del T.U. 15.10.1925, n° 2578;
- gli artt. 16 e 40 del Regolamento Speciale dell'Azienda Consortile;
- il documento sottoscritto con le OO.SS. CGIL-CISL=UIL in data 3.4.1990;
- la propria deliberazione n° 560 del 23.5.1990;
- l'Ipotesi di Accordo Integrativo 17.5.1990 sottoscritto in sede istituzionale;
- *l'Accordo Integrativo Aziendale 30.5.1990*
- *la lettera del Comune di Roma, pervenuta delibera data 18.9.1990 prot. P.686;*
- di recepire l'Ipotesi di Accordo Integrativo sottoscritta nella sede del Comune di Roma in data 17.5.1990, trasferita in Accordo Aziendale il 30.5.1990;
- di prendere atto delle obbligazioni assunte dal Comune di Roma, con la sottoscrizione della predetta Ipotesi di Accordo, direttamente nella sua qualità di parte, a seguito di autonoma determinazione di sottoscrivere l'Ipotesi di Accordo;
- di subordinare l'efficacia del presente atto ad apposito e specifico finanziamento di tutti gli oneri contrattuali pari a f 136 miliardi da parte del Comune di Roma e/o della Regione Lazio e/o del Consorzio Trasporti Lazio e delle sue consociate, ivi compreso l'onere per il finanziamento dei trascinalenti dipendenti dalle norme transitorie del nuovo inquadramento del personale, in deroga alla normativa vigente che assegna la competenza di tale istituto alla contrattazione nazionale.

IL PRESIDENTE

(avv. Tullio De Felice)

IL SEGRETARIO

(Vincenzo Luppino)

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 30 maggio 1990

tra

l'A.CO.TRA.L. rappresentata da: ^{Presidente avv. De Felice, Consigliere dott. Filippi, dott. De Simoni, avv. De Vito} ing. Curci, ing. S'Addato, dott. Marandola, ^{dott. Bellomo}

e
le OO.SS.:

- F.I.L.T. - C.G.I.L. i rff: *Panico, Buella, Compagnon, Gatti, Salvatori*
- F.I.T. - C.I.S.L. i rff: *Jucletoll, Penolensa, Arditi, Boecanna, Buzi, Ragusa*
- U.I.L. - TRASPORTI i rff: *Ripullo, Romani, Napolitano, Fiorino, Ferman, Di Jovanico*

con la partecipazione della Segreteria del Consiglio Unitario D'Azienda e delle OO.SS. confederali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., territoriali di Roma e del Lazio

SI PREMETTE

che in data 31.12.1989 è scaduto l'Accordo Integrativo Aziendale 1.7.1986 - 31.12.1989 e che le OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. hanno presentato richiesta di rinnovo dello stesso per il periodo 1.1.1990 - 31.12.1992;

che l'Accordo Nazionale 27.2.1987 per il rinnovo del C.C.N.L. per gli Autoferrotramvieri dispone al p. 3 "che i costi del lavoro relativi alla contrattazione aziendale devono essere coperti dalle economie derivanti da recuperi di produttività, in attuazione dei progetti aziendali attraverso periodiche verifiche che comunque coincidano con la formazione del bilancio";

che l'Accordo Nazionale 27.2.1987 ribadiva i principi già contenuti negli Accordi Nazionali 17.6.1982 e 20.5.1983, secondo i quali la contrattazione aziendale doveva essere finalizzata a realizzare un "effettivo incremento dell'efficienza, economicità ed efficacia del servizio gestito con interventi tali da conseguire incrementi di produttività aziendale" e che tali interventi dovevano riguardare "l'introduzione di nuove tecnologie, la concentrazione di servizi interni, la dislocazione dei centri operativi, l'istituzione o l'estensione dell'agente unico nelle linee urbane ed extraurbane, l'abbinamento delle professionalità...";

Basco
Fiorino
De Vito
De Felice
Curci
S'Addato
Marandola
Bellomo

che l'Azienda ha presentato alle OO.SS. una base progettuale interessante i diversi settori aziendali, diretta al recupero della produttività del lavoro e che le OO.SS. hanno concordato su alcuni dei progetti presentati dall'Azienda, diretti a razionalizzare, attraverso opportuni interventi riorganizzativi, l'utilizzazione della forza lavoro nei vari settori operativi aziendali;

che le medesime OO.SS. hanno richiesto una sollecita introduzione di nuove tecnologie, in modo tale da prospettare per il futuro ed anche oltre i termini del presente accordo, non solo il miglioramento della qualità del prodotto, ma anche recupero di personale e quindi di produttività aziendale;

che le economie realizzabili con i progetti aziendali trattati non consentivano di soddisfare pienamente le richieste economiche contenute nella piattaforma;

che in considerazione di ciò ed altresì per la pregiudiziale premessa che occorre rimuovere in termini preliminari ciò che condiziona in modo negativo la quantità e la qualità del servizio pubblico reso dall'Azienda, le OO.SS. hanno chiesto ed ottenuto il coinvolgimento diretto del Comune di Roma, della Regione Lazio e del C.T.L. nella trattativa;

che, in data 5.4.1990, al termine del confronto tra il Comune di Roma, la Regione Lazio e le OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. è stata definita una intesa secondo la quale si è convenuto sulle seguenti iniziative:

- 1)-"ristrutturazione ed integrazione delle reti, degli impianti, delle manutenzioni e dei sistemi informatici delle due Aziende" (A.T.A.C. e A.CO.TRA.L.);
- 2)-"tariffazione unica ed unico titolo di viaggio all'interno dell'area romana";
- 3)-"corsie ed itinerari preferenziali, attuazione del Piano Impianti A.T.A.C. A.CO.TRA.L.";
- 4)-"revisione graduale delle lavorazioni in appalto a partire dal rientro di quelle riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile";

e di erogare " in due tranches a titolo di anticipo, la somma pro-capite di L. 125.000 mensili al 60 livello da riparametrare per 14 mensilità, per l'anno 1990, di cui la prima di L. 750.000 entro il 31 maggio e la seconda di L. 1.000.000 entro il 30 novembre";

che successivamente sono state riprese le trattative in sede aziendale al fine di perfezionare l'Accordo sui progetti già concordati in linea di massima, quantificarne le economie derivanti, nonché all'ulteriore fine di definire le richieste normative ed economiche presentate dalle OO.SS.;

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there are three distinct signatures, with the middle one appearing to be 'P. P. P.'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'G. P. P.'. To the right, there is another large signature, possibly 'M. P. P.', followed by a small 'D' at the far right.

che l'Azienda rappresentava alle OO.SS. la opportunità/necessità di affidare a terzi lavorazioni non direttamente connesse e/o comunque marginali rispetto alla propria attività di istituto e ciò con particolare riferimento alle attività di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

che l'Azienda dichiarava alle OO.SS. di poter realizzare con tali interventi/ristrutturazioni una maggiore economicità di gestione;

che le OO.SS. si sono dichiarate disponibili ad esaminare ed a convenire sulle proposte aziendali nei limiti di cui ai progetti concordati;

che il costo della piattaforma presentata dalle OO.SS. è stato valutato in ca. 136 miliardi di lire nel triennio 1.1.90 - 31.12.92 ;

che ciò comporta la necessità che gli Enti preposti predispongano uno specifico intervento finalizzato alla copertura del costo dell'intero contratto e cioè lire 136 miliardi;

che in data 17.5.1990 è stata sottoscritta in sede istituzionale con le OO.SS. C.G.I.L.- C.I.S.L.- U.I.L. l'ipotesi di accordo integrativo contenente la definizione della parte normativa ed economica di cui alla piattaforma sindacale presentata per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, nonché l'indicazione dei recuperi di produttività scaturenti dai progetti concordati;

tutto ciò premesso

l'A.CO.TRA.L.

e

le OO.SS.:

F.I.L.T. - C.G.I.L.

F.I.T. - C.I.S.L.

U.I.L. - TRASPORTI

nonché

il Comune di Roma e la Regione Lazio

CONVENGONO

sui seguenti principi:

- 1)-la qualità e la quantità del prodotto dell'A.CO.TRA.L. e quindi l'efficacia e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico nonché la sua economicità, sono direttamente connesse e condizionate dal

A series of handwritten signatures in black ink, including names like 'Patt' and 'Carly', and other illegible signatures, positioned below the text of the agreement.

completamento della realizzazione degli attestamenti sulle linee metropolitane e sulle ferrovie concesse, dei nodi di scambio con le F.S. al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale, nonché dall'attuazione di provvedimenti inerenti al traffico atti ad aumentare la velocità commerciale;

2)-la progressiva integrazione delle attività tra le Aziende pubbliche di trasporto della città di Roma in materia di titoli di viaggio, di programmazione della rete, di manutenzione del parco rotabile, delle strutture ed infrastrutture, dei Centri di Elaborazione Dati, determina una maggiore economicità di gestione delle due Aziende, oltre ad una maggiore efficacia ed efficienza del servizio di pubblico trasporto;

3)-per i fini di cui al punto 1) è perciò necessario garantire in particolare al trasporto pubblico gestito dall'A.CO.TRA.L.:

a)=potenziamento ed ammodernamento della Roma-Viterbo con particolare riguardo alle tratte urbana e suburbana;

b)=sollecita attuazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento della Roma-S.Cesareo già finanziati;

c)=immediato inizio del prolungamento della Metro "A" fino a Mattia Battistini e degli interventi di risanamento igienico-ambientali e di sicurezza;

d)=sollecito completamento dei lavori riguardanti il prolungamento della Metro "B" con particolare riguardo alle strutture di supporto;

e)=potenziamento ed ammodernamento della ferrovia Roma-Lido;

f)=sollecita realizzazione del piano impianti;

g)=rinnovo del parco autobus secondo le scadenze già programmate;

4)-per i fini di cui al punto 2) è necessario costituire nell'immediato un organismo di coordinamento tra A.T.A.C. e A.CO.TRA.L. che consenta entro il periodo contemplato dal presente accordo:

- di utilizzare in misura sempre maggiore la professionalità le potenzialità produttive esistenti all'A.T.A.C. e all'A.CO.TRA.L., ai fini di realizzare totalmente all'interno una attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- di realizzare l'integrazione tra i Centri di Elaborazione Dati delle due aziende A.T.A.C. e A.CO.TRA.L..

[Handwritten signatures and initials]

In relazione ai principi di cui sopra convenuti dall'A.CO.TRA.L., dalle OO.SS., dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, e dal C.T.L.; e a quanto sopra già esposto;

l'A.CO.TRA.L.

e

le OO.SS.:

F.I.L.T.- C.G.I.L.,

F.I.T. - C.I.S.L.,

U.I.L. - TRASPORTI

CONFERMANO

quanto contenuto e sottoscritto, in sede istituzionale, nell'ipotesi di Accordo Integrativo 17.5.1990 in cui sono articolati gli aspetti inerenti i recuperi economici, le parti normative ed i benefici economici per il personale.

Per quanto attiene al punto 8 della parte normativa contenuta nell'ipotesi di accordo integrativo 17.5.1990 succitato, lo stesso viene sostituito nel modo seguente:

Festa del Santo Patrono

A decorrere dal 1991 viene riconosciuta la festività del 26.5 (S.Filippo Neri) Patrono della categoria degli Autoferrotramvieri.

Benefici Economici

Anno 1990

A) Indennità base di produttività

A decorrere dal 19 gennaio 1990 viene unificata a 45 minuti giornalieri, nei confronti di tutto il personale calcolati con i criteri e le normative vigenti, l'indennità base di produttività - parte variabile - di cui all'art. 7 punto c) del Contratto integrativo Nazionale 22.6.1983.

B) Indennità personale viaggiante

A decorrere dal 19 gennaio 1990 viene istituita una specifica indennità pari a 15 minuti giornalieri, calcolati con gli stessi criteri della indennità base di produttività, di cui al punto precedente, da erogare

al personale rivestente le qualifiche di macchinista ferrovie, agente di movimento, conducente di linea, capotreno, conduttore e bigliettaio e che svolge effettivamente le mansioni.

C) Premio di produzione

A decorrere dal 10 gennaio 1990, viene istituito, per tutto il personale, un premio di produzione pari a L.1.319.444 parametrato al 90 livello della scala parametrica, di cui al C.C.N.L. 2.10.1989 che assorbe e sostituisce il premio di risultato previsto dall'art. 6 punto b) del Contratto Integrativo del 28.7.1988.

Tale premio verrà corrisposto per una quota pari a L. 644.444, parametrica come sopra, con le retribuzioni in pagamento a fine settembre di ogni anno, a partire dall'anno 1990 e una quota pari a L.675.000, anch'essa parametrata come sopra, riferite al servizio prestato nell'anno precedente con le retribuzioni in pagamento a fine marzo di ogni anno a partire da marzo 1991.

notificato

Detto premio sarà calcolato ed attribuito con i criteri e le normative previste per la 13^a e 14^a mensilità e computato nella base di calcolo del compenso per il lavoro straordinario.

Le maggiorazioni del 30% definite all'art.6 punto c) dell'Accordo Integrativo Aziendale 28.7.1988, restano consolidate nella entità retributiva nominale e nei confronti degli aventi diritto espressamente indicati nell'accordo stesso.

Anno 1991

A) Indennità base di produttività

A decorrere dal 10 gennaio 1991 viene elevata a 60 minuti giornalieri, nei confronti di tutto il personale, l'indennità base di produttività - parte variabile - di cui all'art.7 punto c) del Contratto Integrativo Aziendale 22.6.1983 e l'indennità stessa sarà rapportata ai valori reali delle retribuzioni in atto per il compenso del lavoro straordinario feriale.

B) Adeguamento dell'indennità personale viaggiante

A decorrere dal 10 gennaio 1991 l'indennità per il personale viaggiante, pari a 15 minuti giornalieri, sarà rapportata ai valori reali delle retribuzioni in atto per il compenso del lavoro straordinario feriale.

Lipin
Boer
Fiorino
Quatt
Scuffler
Luca
Celli

Anno 1992

A decorrere dal 19 gennaio 1992 l'incremento di L.440.000 annue repportato al 9o livello della scala parametrale definita con il C.C.N.L. 2.10.1989, di cui alla piattaforma delle OO.SS. C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., viene concordato con riserva di definirne la relativa configurazione contrattuale entro il 30 settembre 1990, nel rispetto delle normative nazionali afferenti le aree di competenza degli istituti retributivi.

DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che l'Accordo Integrativo Aziendale decorre dal 19 gennaio 1990 ed avrà durata fino al 31.12. 1992.

Lo stesso si intenderà tacitamente prorogato per il successivo triennio qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti da notificare almeno tre mesi prima della scadenza.

L'affidazione dei progetti finalizzati al recupero di produttività di cui al documento sottoscritto in data 3.4.1990 sarà verificata semestralmente, a partire dal 1.1.1991 -

La validità della presente Intesa che costituisce l'esplicazione e l'applicazione in sede operativa di quanto già sottoscritto in sede politico-istituzionale in data 17.5.1990 resta subordinata alle approvazioni di rito ed agli appositi finanziamenti da parte del Comune di Roma e/o della Regione Lazio finalizzati alla concreta applicazione del presente accordo.

DICHIARAZIONE AZIENDALE

L'A.CO.TRA.L. si riserva di esaminare unitamente all'A.T.A.C. ed al C.T.L. la possibilità di una eventuale partecipazione delle due Aziende, alla società di mutuo soccorso ALAL; si riserva altresì di esaminare in tale sede la richiesta delle OO.SS. CGIL CISL UIL di assicurare a detta società "strumenti idonei ad assicurarne la massima funzionalità".

Allo scopo le parti concordano di demandare detto esame ad una commissione mista composta da rappresentanti sindacali CGIL CISL UIL e delle Aziende, assistiti dai rispettivi legali.

Luigi Anzani
Infante
Giuseppe
Pattino
Amfite
1/14

VERBALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
(ACCORDO INTEGRATIVO 30.5.1990)

Il giorno 1 giugno 1990 presso la sede dell'ACOTRAL, l'Azienda e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL, ai fini di una autentica e corretta interpretazione, si danno atto che il secondo capoverso del punto c) (premio di produzione) viene così sostituito:

"Tale premio sarà corrisposto in due quote di cui una, riferita al servizio prestato nell'anno precedente, con le retribuzioni in pagamento a fine marzo di ogni anno a partire dal 1991, in misura pari a quella prevista per i gruppi di qualifiche e/o loro assimilazioni di cui al citato articolo 6 punto b) del Contratto integrativo 28.7.1988; la rimanente quota con le retribuzioni in pagamento a fine settembre di ogni anno, a partire dal 1990.

Per il calcolo del premio di produzione si farà riferimento al livello retributivo goduto dal lavoratore alla data del 1° agosto di ogni anno."

[Handwritten signature]
Maurizio
Compagnone
Basso
Giorino

12

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO

Premesso che in sede istituzionale (riunione presso il Comune di Roma) alla presenza degli Assessori ai Trasporti Regione Lazio e Comune di Roma, delle Aziende Acotral, Atac e CTL, rappresentate dai rispettivi Presidenti, e delle OO.SS. CGIL -CISL-UIL, il giorno 2.4.1990, si é convenuto che le Commissioni Amministratrici delle Aziende avrebbero, nel corso della stessa giornata, verificato le possibilità progettuali interne a ciascuna Azienda per recuperi economici utili a coprire parzialmente il costo del contratto integrativo 1990 - 1992, valutato in circa L.136 miliardi per l'Acotral, comprensivi dei trascinamenti dipendenti dal nuovo inquadramento del personale; che si é altresì convenuto che i progetti così verificati e le relative valutazioni economiche sarebbero stati portati, in riunioni apposite, al confronto con le OO.SS. con l'impegno a sottoporre i relativi esiti nuovamente in sede istituzionale;

che già in data 3 aprile 1990 sono stati concordati con le OO.SS. i progetti di recupero di produttività di seguito esposti:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

RECUPERI

- estensione agente unico di un ulteriore 6% (dall'attuale 79% all'85% circa), istituendo ulteriori 130 turni circa ad agente unico;
- incremento del 3% dei turni a nastro (passaggio dall'attuale 12% al 15%), n° 80 nuovi turni;
- in attesa dell'attuazione della prima fase del piano impianti, si procederà entro il 30.6.1990, all'esame congiunto fra Azienda e OO.SS. per la realizzazione provvisoria di nuovi concentramenti e particolarmente:

NAZZANO al nuovo impianto di POGGIO MIRTETO
FILETTINO a FIUGGI
MANDELA a TIVOLI e SUBIACO
FIUMATA a BORGOROSE
ARCE nei depositi di SORA, FROSINONE e CASSINO

Per i concentramenti di Castelforte, Minturno, Gaeta e Formia sarà realizzato, entro un anno, un unico concentramento mediante acquisizione di idoneo impianto per dare organica soluzione all'attuale situazione;

- graduale affidamento all'esterno delle pulizie del materiale rotabile automobilistico, mediante recupero del personale attualmente addetto da utilizzare per le manutenzioni;

- accorpamento di reparti degli impianti elettrici fra settori compatibili all'interno di ciascuna ferrovia;

- riorganizzazione dell'armamento mediante anche il graduale affidamento all'esterno di talune lavorazioni, da effettuarsi in ore notturne;

- consolidamento degli obiettivi della pianificazione del personale e della produzione del servizio rideterminate, come di seguito, per gli anni 1990-1991-1992, nonché di tutti gli istituti e progetti già contenuti nel precedente Accordo Integrativo ed ancora in via di realizzazione;

- revisione dell'orario di servizio settimanale su cinque giorni lavorativi nei settori in cui l'esperimento avviato con il precedente Integrativo presenta inconvenienti;

- predeterminazione concordata di criteri per realizzare la mobilità interna del personale in forza agli impianti nei quali risultassero eccedenze, per effetto dell'attuazione degli interventi organizzativi;

- comune impegno a garantire l'effettuazione delle prestazioni straordinarie necessarie per l'espletamento dei servizi;

- riorganizzazione degli uffici mediante estensione dell'informatica.

I valori economici degli ulteriori recuperi derivanti dal precedente contratto, aggiuntivi a quelli consolidati al 31.12.89, i cui effetti continuano a prodursi nel tempo, sono quantificabili, in linea di massima, in £.50 miliardi nel triennio, assumendo a riferimento i dati consuntivi relativi all'anno 1989.

I predetti recuperi si sommano a quelli che scaturiranno dai nuovi progetti fin qui esposti, valutati nel triennio in £ 30 miliardi.

Il loro risultato globale, determinato dalla somma dei fattori citati (50 miliardi + 30 miliardi = 80 miliardi), non è stato evidenziato nei bilanci di previsione aziendali, ai fini della parziale copertura economica degli oneri contrattuali.

Pertanto, essi non forniscono la relativa copertura.

Ciò comporta la necessità che gli Enti preposti predispongano uno specifico intervento finalizzato alla copertura del costo dell'intero contratto e cioè lire 136 miliardi.

Premesso che nel corso del corrente anno verrà aperto all'esercizio il prolungamento della linea "E" della metropolitana e che sarà realizzata una intensificazione del servizio sulla tratta di penetrazione urbana della ferrovia Roma-Viterbo ed attivato il nodo di scambio di Saxa Rubra, provvedimenti che consentiranno il potenziamento dei servizi automobilistici extraurbani dei bacini interessati agli attestamenti alle suddette linee, secondo le esigenze di mobilità; e che in relazione all'apertura all'esercizio del collegamento ferroviario Ostiense FS - Aeroporto di Fiumicino si renderà possibile prevedere una ristrutturazione dell'attuale servizio automobilistico, diretta a realizzare il collegamento dell'Aeroporto con nodi strategici nella città (EUR, Lepanto), utilizzando le attuali potenzialità di parco e di personale, si assumono quali PARAMETRI OBIETTIVO i seguenti valori:

MANOVRA DEGLI ORGANICI. FORZA MEDIA AZIENDALE

	Forza	Prestazioni totali (ordinarie + 18 ore media/agente straordinario)
1990	n. 10.618	19.138.802
1991	n. 10.398	18.742.254
1992	n. 10.341	18.639.513

Salvo detrazioni conseguenti alla determinazione dei progetti sopra esposti.

VEITURE/ CHILOMETRO

Settore autolinee

1990	93.000.000
1991	93.000.000
1992	93.000.000

A causa della gradualità nella copertura delle carenze nell'acquisizione del parco rotabile e del miglioramento delle infrastrutture si accetta una tolleranza del 2,5% nel primo anno, dell'1,5% nel secondo e dello 0,5% nel terzo.

Settore ferrovie

	RV	RSC	RL	MA	MB	TOTALI
1990	2.900	2.100	7.000	12.500	8.500	33.000
1991	3.100	2.100	8.000	14.000	14.000	41.200
1992	3.100	2.100	8.000	14.000	14.000	41.200

In dipendenza del divenire dei programmi di esercizio in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui alla legge 910 ed all'arrivo della metro "B" è ammessa una tolleranza del 2,0% per singolo anno.

1) Condizioni di lavoro ed ambientali, tutela della salute

La Commissione Ambiente e Tutela Salute assumerà un carattere operativo-continuativo ai fini della individuazione degli Enti Pubblici specialistici che effettuano indagini ambientali, sarà un riferimento costante dei lavoratori, al fine di verificare eventuali segnalazioni di inadempienza nella attuazione delle normative previste da leggi e Accordi Sindacali vigenti.

Tra i suoi compiti vi è quello di verificare l'attuazione delle indicazioni emerse dalle indagini ambientali degli Istituti prescelti e verificarne i tempi di attuazione.

Grande rilievo dovrà assumere una politica di prevenzione ed informazione nei confronti dei lavoratori. Ciò significa la revisione del sistema delle visite periodiche e l'indirizzo delle stesse verso Istituti Pubblici efficienti e funzionali.

Saranno previste riunioni periodiche congiunte (ogni 15 giorni) tra Commissione e Direzione per individuare le priorità di intervento.

La Commissione Ambiente-Salute sarà fornita dei mezzi necessari per l'informativa ai lavoratori, con apposite comunicazioni periodiche, sul lavoro svolto e sulle scelte effettuate.

La Commissione Ambiente-Salute, nell'ambito dei programmi di studio e di intervento, allaccerà dei rapporti di scambio delle esperienze con Commissioni analoghe, effettuando dei sopralluoghi in quelle strutture ritenute più avanzate, ai fini di un miglior utilizzo delle risorse e per una maggiore conoscenza su problemi specifici.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

L'Azienda si impegna a garantire la massima collaborazione con la suddetta Commissione ai fini, anche, di eliminare sprechi e diseconomie.

La Commissione di che trattasi sarà composta da 6 membri nominate dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL e 6 membri nominati dalla Direzione Aziendale, di cui uno con funzioni di coordinamento.

2) Collaborazione A.CO.TRA.L. ed ATAC

E' necessaria una progressiva integrazione dell'attività fra le Aziende in materia di titoli di viaggio, di programmazione della rete, di manutenzione del parco rotabile, delle strutture ed infrastrutture, dei centri di elaborazione dati, ecc._

SS

Le parti convengono sulla opportunità di costituire un organismo di coordinamento ATAC-A.CO.TRA.L. e OO.SS. per esaminare i progetti su singoli settori e verificarne i tempi e le modalità di applicazione.

3) Costituzione di un "Consiglio di Sorveglianza".

Car

Sarà costituito il Consiglio in oggetto, quale osservatorio attivo, con i rappresentanti delle Istituzioni, Azienda, OO.SS. territoriali e di categoria, quale strumento di autentico controllo e vera responsabilità verso i diritti individuali e collettivi.

SS

4) Tutela soggetti portatori di handicap.

Potranno essere concessi agli agenti con familiari a carico portatori di handicap bisognosi di assistenza di cui sia documentata la necessità, permessi retribuiti per 12 ore mensili fino ad un massimo 100 ore annuali.

SS

5) Tutela della maternità

Conservazione del posto e della possibilità di carriera durante lo stato di gravidanza e puerperio nei termini di legge.

Il sussidio di maternità previsto nel periodo di astensione obbligatori dal lavoro sarà elevato dall'80% al 100%.

Il sussidio di maternità previsto nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro sarà elevato dal 30% al 50%.

A

P

e

Saranno concessi permessi retribuiti per comprovate necessità connesse a malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, entro il limite massimo di 7 giorni per anno solare.

6) Pari opportunità

Saranno poste in essere periodiche verifiche sull'attuazione delle normative vigenti in materia di parità, pari opportunità ed "azioni positive" in aderenza a quanto previsto dal punto 15 dell'Accordo Nazionale 2.10.1989.

7) Dopolavoro e mense

Preso atto del contenzioso da tempo esistente tra Azienda ed OO.SS. in ordine al calcolo ed ai criteri di erogazione del contributo mense dell'0,7% del monte salari e dei conseguenti appesantimenti della gestione attualmente affidata al Dopolavoro Aziendale, l'A.CO.TRA.L. si impegna a concordare soluzioni idonee per la parte pregressa, a garantire la puntuale erogazione del contributo e la copertura integrale delle spese connesse all'impianto ed alla funzionalità delle mense (strutture fisse e mobili, stoviglie, ecc.)

8) Festa del Santo Patrono

A decorrere dall'anno 1991 sarà ripristinata la festività del 26 maggio (S. Filippo Neri patrono della categoria degli autoferrotravvieri).

BENEFICI ECONOMICI

ANNO 1990

a) Indennità base di produttività

Unificazione a 45 minuti giornalieri della indennità attualmente rapportata a 45 minuti per il personale viaggiante e 30 minuti per il restante personale;

b) Indennità personale viaggiante

Istituzione di una indennità specifica pari a 15 minuti giornalieri calcolati con gli stessi criteri della indennità base di produttività, per il personale rivestente e svolgente le mansioni previste per le qualifiche di macchinista ferrovie, agente di movimento, conducente di linea, Capo treno, conduttore e bigliettaio.

Handwritten initials and signatures on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten initials and signature on the right side of the page.

Handwritten initials at the bottom left of the page.

Handwritten initials at the bottom right of the page.

Handwritten mark at the bottom right of the page.

c) Premio di produzione

Istituzione di un premio annuale di lire 1.319.444 al 9° livello parametrato sui livelli retributivi nazionali, riassorbendo il preesistente premio di risultato (lire 675 mila al 9° gruppo). L'attuale valore della maggiorazione, pari al 30% del premio di risultato viene confermata ai corrispondenti livelli di inquadramento per il personale rivestente le qualifiche indicate all'art. 6 punto b) del contratto integrativo A.CO.TRA.L. 18.7.1988.

ANNO 1991

a) Indennità base di produttività

Unificazione a 60 minuti giornalieri per tutto il personale;

b) Adeguamento dell'indennità base di produttività e dell'indennità personale viaggiante al valore reale dei compensi per lavoro straordinario feriale.

ANNO 1992

Rivalutazione delle competenze accessorie nella misura di lire 440.000 annue al 9° livello paramtrate sui livelli retributivi nazionali.

Le anticipazioni che saranno erogate al personale nei mesi di maggio e novembre 1990, in osservanza a quanto previsto dal verbale di intesa e sottoscritto in sede istituzionale con le OO.SS CGIL-CISL-UIL in data 5.4.1990, verranno conteggiate nella determinazione delle competenze spettanti ai singoli agenti in virtù di quanto stabilito nel presente Accordo.

La presente ipotesi di accordo è subordinata alle approvazioni di rito ed agli appositi finanziamenti da parte del Comune di Roma e della Regione Lazio.

Ramien
Am

17/05/90

Luigi Anzi B
Carofe
Gianni
Mucelli
Roberto Esposito
Compteur
Bassano
Roberto

impianti A.T.A.C. e A.C.O.T.R.A.L.

4*) Revisione graduale delle lavorazioni in appalto a partire dal rientro di quelle riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile.

considerando che

- per definire compiutamente i progetti di recupero della produttività occorreranno tempi adeguati, anche in considerazione del dibattito in corso nel Consiglio Comunale

si conviene di

~~la somma di lire 1.250.000 per la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile~~
di erogare ^{in due tranches mensili} a titolo di anticipo la somma procapite di ~~£~~ 125 mila ~~per mese~~ al 6° livello di riparazione per 14 mesi. per l'anno 1990 di cui la prima di lire ~~750~~ ⁷⁵⁰ mila entro il 31 maggio e la seconda di ~~1.000.000~~ ^{1.000.000} mila entro il 30 novembre.

Handwritten signatures:
Dando Pucella
Antonio Mella
P. Cipolla
Danieri G. Lomb
Oldoberti
F. B. B. B.
F. B. B. B.
F. B. B. B.
F. B. B. B.
F. B. B. B.

VERBALE D'INTESA

L'A.CO.TRA.L.

Le OO.SS.
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
con la presenza della SCUA

PREMESSO

che in data 17.5.90 e 30.5.90 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale;


che per effetto dell'accordo stesso il Comune di Roma e la Regione Lazio si sono impegnate a porre in essere atti e provvedimenti di loro competenza al fine di migliorare le condizioni di viabilità esterna ed avviare un processo di progressiva integrazione - razionalizzazione tra le attività dell' ATAC e dell'ACOTRAL;

che per effetto degli impegni assunti dal Comune di Roma e Regione Lazio ed in ragione dei proesetti concordati, l'Azienda si è obbligata agli adempimenti economici definiti il 30.5.90;

che con accordo 21.05.90 al fine di corrispondere alle esigenze funzionali e/o organizzative dell'Azienda, si è convenuto sulla imprescindibile necessità di procedere all'accelerazione dei passaggi di livello e/o qualifica, per come previsto dalle " Norme di prima applicazione e norme transitorie" Allegato B dell'Accordo Nazionale 27.2.87;

che nel verbale di accordo 26.9.90 la Regione Lazio ha dato garanzia di copertura finanziaria del contratto integrativo dell'Azienda ACOTRAL relativamente all'onere del 15% a carico delle Province e che il Presidente del CTL Barilla ha assunto l'impegno di attivare rapidamente le procedure necessarie per la piena applicazione dei contenuti normativi ed economici di tutte le intese raggiunte tra le parti e cioè Contratto Integrativo, Norme Transitorie, per Inquadramento del Personale, Incentivi Mondiali '90, rispettando modi e tempi a suo tempo concordati e sottoscritti tra le parti;

che in base all'Accordo Integrativo l'Azienda si è impegnata a procedere al pagamento di parte del Premio di Produzione entro il 31.10.90 ed a procedere entro la stessa data all'aggiornamento delle retribuzioni e ad effettuare i relativi conguagli tenendo conto di quanto già erogato al personale in relazione al Verbale d'Intesa Comune di Roma, Regione Lazio ed OO.SS. del 5.4.90;



che secondo l'Accordo 21.5.90 la medesima azienda si è impegnata a procedere ai conseguenti passaggi di livello e/o qualifica con decorrenza 1.7.90;

che la mancata tempestiva approvazione degli accordi ha sin qui impedito l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

che in ragione di ciò le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI hanno proclamato lo stato di agitazione della categoria e proclamato le conseguenti azioni di lotta;

che con la Regione Lazio le OO.SS. hanno convenuto un incontro per l' 11 ottobre p.v. tra tutte le parti interessate allo scopo di definire gli impegni politici e programmatici conseguenti al Contratto Integrativo .

L'Azienda, nell'attesa del perfezionamento amministrativo degli atti necessari per la piena esecuzione delle deliberazioni e degli accordi aziendali sopra citati, si impegna a predisporre tutti gli atti tecnici necessari per applicare i miglioramenti economici conseguenti all'applicazione del Contratto Integrativo e dell'Accordo 21.5.90 sull' "accelerazione dei passaggi di livello e/o di qualifica" nel mese di ottobre 1990 (pagamento competenze di settembre).

L'Azienda in fine si impegna a riprendere le trattative sindacali al fine di definire rapidamente tutte le problematiche in sospeso, a partire dall'Agente di Movimento e trasferimenti. A tale scopo viene concordato il primo incontro per il 5.10.1990.

01.10.1990

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]